Anno XXIII. Martedì 13 Dicembre 1870 N. 288

GAZZETTA FERRARESE

FOGLIO UFFICIALE PER GLI ATTI GOVERNATIVI, INSERZIONI GIUDIZIARIE, ED AMMINISTRATIVE

PREZZO D' ASSOCIAZIONE (*pagabili anticip.*)

	ANNO	SEMES.	TRIMES.
Per FERRARA all' Ufficio o a domicilio	L. 20. —	L. 10. —	L. 5. —
In Provincia e in tutto il Regno	„ 23. —	„ 11. 50	„ 5. 75

Un numero separato costa Centesimi dieci.
Per l' Estero si aggiungono le maggiori spese postali.

Si pubblica tutti i Giorni eccettuati i Festivi

AVVERTENZE
Le lettere e gruppi non si ricevono che affrancati.
Se la disdetta non è fatta 20 giorni prima della scadenza s' intende prorogata l' associazione.
Le inserzioni si ricevono a Centesimi 20 la linea, e gli Annunzi a Centesimi 15 per linea.
L' Ufficio della Gazzetta è posto in Via Borgo Leoni N. 24.

ATTI UFFICIALI

— La *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia del 3 dicembre, nella sua parte ufficiale, conteneva:

Un decreto per cui è mantenuta al comune di Sant'Agnello la qualifica di chiuso per la riscossione dei dazi di consumo;

Un decreto che stabilisce in conformità delle tabelle al medesimo annesse le sedi e le circoscrizioni territoriali dei circoli per le Corti d' Assisie e delle preture nella provincia romana, ed il numero dei funzionari che dovranno essere addetti alla Corte d' Appello, ai tribunali agli uffizi del pubblico ministero ed alle preture della stessa provincia;

Un decreto per cui il decreto del 30 novembre 1865 contenente disposizioni transitorie per l' attuazione del Codice di procedura penale è pubblicato e avrà vigore nella provincia romana contemporaneamente allo stesso Codice, in quanto sia alla medesima applicabile, con alcune modificazioni ed aggiunte.

Il testo del Regolamento per l' esecuzione della legge 11 agosto 1870, allegato *M*;

Un decreto per cui il decreto 30 novembre 1865 contenente disposizioni transitorie per l' attuazione del Codice di procedura civile è pubblicato e andrà in vigore nella provincia romana contemporaneamente al Codice medesimo;

Un decreto con cui è pubblicata nella provincia romana la legge del 21 agosto 1862 per la vendita dei beni demaniali in un col relativo Regolamento.

PARLAMENTO ITALIANO

Pubblichiamo due dei tre progetti di legge presentati dal Ministro dell' Interno nella seduta del 9 corrente, riservandoci di dare il terzo in altro numero.

Conversione in legge del regio decreto 9 Ottobre 1870, num. 5903, per l'accettazione del plebiscito delle provincie romane.

Relazione.

SIGNORI!

Appena la nazione, già quasi totalmente libera, ebbe a pronunciarsi in Parlamento sulla futura metropoli, Roma doveva essere e fu in effetto la capitale acclamata del nuovo regno.

Il compimento di tal voto non fu più da quel giorno che una questione di tempo e di opportunità. Fin d' allora si rese manifesto che, qualunque fossero gli ostacoli a quella meta, sarebbe stato inevitabile l' affrontarli, poichè certamente l' Italia non avrebbe avuto ferma posa prima di esservi pervenuta.

La via venne spianata e crebbero le aspirazioni, mercè l' integrarsi della nazionale indipendenza. E quando, allo scoppiare della guerra tremenda che ancora si combatte in Europa, anche il nostro paese se ne commosse, la questione di Roma non tardò a riaccendersi da ogni parte; il solenne voto fu rammentato nelle Camere, e il Governo promise di compierlo, quando se ne porgesse l' occasione opportuna. Gli avvenimenti incalzarono e venne presto il momento in cui per necessità d' interna non meno che d'esterna difesa, e così per non compromettere, come per completare quanto si era già fatto, noi ci dovemmo risolvere ad occupare il territorio che ancora mancava al compimento dell' unità nazionale. Noi l' occupammo in virtù del nostro diritto di difesa; nè in tal fatto ci dovevamo attendere a veruna lotta; imperocchè, se per un lato non potevamo non essere avversi al Governo temporale che ci separava dai Romani, noi assicuravamo per l' altro, con franche ed esplicite dichiarazioni di volere rispettata e guarentita la sovranità spirituale del pontefice. Anche in ciò noi possiamo dire di non esserci ingannati poichè, se una lotta fu necessaria, essa non durò che un momento, e le milizie italiane ebbero solo a mostrarsi per debellare le poche truppe straniere raccolte a' nostri danni, mentre le popolazioni romane, che già da lungo ci aspettavano, appena entrati, ci accolsero con ogni maniera di festive e cordiali dimostrazioni. Queste misero subito in aperto quale fosse il loro animo; e il solenne plebiscito del 2 ottobre non fece poscia che confermare, in un modo che più luminoso e stupendo non poteva essere, la loro unione al regno d' Italia.

Le conseguenze giuridiche del plebiscito vennero tosto sanzionate col reale decreto che ora appunto vi si presenta, e attende, per essere convertito in legge, l' approvazione parlamentare.

Conforme agli altri reali decreti che già dichiararono l'unione delle altre parti d'Italia, esso consacra con l'articolo 1° quella di Roma e delle provincie romane; e accenna successivamente alla soluzione dell' arduo problema che ci pose a fronte la soppressione del Governo temporale che reggeva.

Le basi di tal soluzione sono indicate agli articoli 2° e 3° del reale decreto. L'articolo 2° guarentisce al sommo pontefice la *dignità*, la *inviolabilità* e tutte le *prerogative di sovrano*. Imperocchè, giova ripeterlo, noi non entrammo in Roma che per integrare e difendere la nazione; non già per deteriorare in verun modo la condizione della santa sede.

Il nostro principio, in materia di religione, è la perfetta libertà delle coscienze. Ma è appunto in nome e per virtù di questa libertà, che nulla può essere tolto nè menomato di quanto rende la persona del pontefice inviolabile e sacra alla coscienza dei fedeli d' Italia, come di ogni altro paese.

Un' altra considerazione ci condusse alla risoluzione medesima, ed è la necessaria deferenza da usarsi verso gli Stati esteri, i quali, avendo molteplici attinenze colla Chiesa romana, per quanto concerne l' esercizio del culto cattolico nel loro paese, potrebbero giustamente risentirsi di ogni, anche menoma, mancanza di riguardo per nostra parte verso il capo della Chiesa stessa.

Ma, oltre le sue prerogative di sovrano, era pure mestieri di assicurare il libero e indipendente esercizio della sua autorità spirituale.

Il principato temporale, vizioso nella sua essenza, per la strana confusione delle due potestà; avverso per necessità, al principio nazionale; chiarito dai fatti potente a reggersi altrimenti che per forza straniera, e già, prima di cadere in effetto, screditato e scaduto nella pubblica opinione, aveva però in faccia all' Europa un vantaggio che lungamente il sorresse, ed era quello di apparire come l' unica guarentigia necessaria alla indipendenza del pontefice.

Per verità non era questa che un'apparenza fallace; perocchè, non potendosi quel principato sostenere per virtù propria, esso metteva necessariamente il pontefice nella dipendenza di quello Stato che intervenisse a soccorso del principe. Pur nondimeno la garanzia stessa essendo per sè necessaria, era d'uopo mantenerla, e il Governo italiano nell' assumerne, il carico in luogo del potere cui sottentrava, divisò di posarla su tal base che in vece d'un' apparenza fallace, ne facesse quella realtà che doveva essere a vantaggio di tutti.

L'articolo 3 del real decreto indica appunto questo intendimento del Governo. Esso prescrive che le condizioni dell' indipendenza pontificia debbano essere fermate per legge, e voi stessi avrete quindi a discuterle e deliberarle in occasione dell' apposito schema che unitamente a questo vi viene presentato.

Degli ultimi due articoli l' uno riguarda la facoltà nel Governo di provvedere per urgenza prima della convocazione delle Camere, e a voi spetta di giudicare del modo con cui esso l' ha usata; l' altro concerne la necessaria conversione in legge del decreto di cui vi esponemmo il concetto, e che in due parole è il seguente: « Tutta Italia finalmente riunita, con Roma predestinata a sua capitale effettiva, la sovranità del pontefice e l' indipendenza del suo sacro ministero guarentita con condizioni di fissarsi per legge. »

Nell' efficacia di queste condizioni, consiste essenzialmente la soluzione del gran problema che abbiamo intrapreso, e colla quale si connettono non solo i destini dell' Italia ma l' accordo nel mondo intero della religione con la civiltà.

Sorgenti entrambe di tanto bene per gli uomini, non ch' essere inconciliabili, l' una è necessariamente imperfetta e manchevole senza dell' altra; e il solo modo di accordarle non può essere che quello di attribuire a ciascuna la parte che le appartiene.

Questa è appunto la grande opera alla quale ci siamo avviati. E per quanto sia difficile, nè prima d'oggi per avventura tentata, noi speriamo di segnarvi felicemente le prime orme, ove non ci manchi il concorso delle vostre meditazioni e l'appoggio dei vostri suffragi.

Progetto di legge.

Articolo unico. — È data forza di legge al regio decreto 9 ottobre 1870 num. 5903, (1) col quale fu dichiarato che Roma e le provincie romane fanno parte integrante del regno d'Italia.

Provvedimenti per la traslocazione della capitale del Regno d'Italia.

Relazione.

SIGNORI,

La traslocazione della Capitale è la conseguenza necessaria dell'unione di Roma e dei voti concordi del Parlamento e del paese.

Essa dee dunque compiersi, e compiersi con sollecitudine; imperocchè sia, per ogni rispetto, urgente che l'Italia trovi nel suo stabile assetto tutto quel vigore che le è fin qui necessariamente mancato, per ricomporre la sua amministrazione, le sue finanze, la sua difesa e collocarsi al suo degno posto tra le altre nazioni.

Ma d'altra parte chi non vede come una seconda mutazione della sede governativa, quando una prima può dirsi appena terminata turba e sposta nuovamente interessi d'ogni genere, e mentre allenta per un lato, aggrava per l'altro l'ordinario còmpito delle amministrazioni? La scelta e l'adattamento dei locali per collocare convenientemente gli uffizi ministeriali e la sede del Parlamento richiedono pure tempo non breve, benchè il Governo non abbia frapposto indugio ad occuparsene subito dopo il nostro ingresso in Roma. Sarebbe quindi sommamente improvvido il non tener conto di ogni cosa per conciliare al possibile la maggiore utilità del trasferimento col minor danno dei pubblici e privati interessi, che vi sono impegnati.

A questa norma conciliativa si atterrà dunque il Governo nell'adempimento dell'opera sua. Egli vi procederà per gradi, incominciando dalla parte principale dell'amministrazione, e ponendo cura speciale che il trasporto si effettui senza che sia perturbato il corso dei pubblici servizi, senza grave disagio degli impiegati, e con tutti i riguardi dovuti a questa illustre città che non senza rammarico abbandoniamo dopo cinque anni di felice soggiorno.

Con tali intendimenti, che reputiamo non diversi dai vostri, vi è presentato il seguente schema di legge, che stabilisce in modo approssimativo la spesa occorrente al trasferimento. (2) E noi confidiamo che tanto più volentieri voi vorrete approvarla, in quanto che si tratta di Roma, e la spesa sarà largamente compensata dai vantaggi d'ogni maniera che deriveranno all'Italia dalla definitiva costituzione della sua metropoli.

Progetto di legge

Art. 1. — La Capitale del regno sarà trasferita a Roma entro sei mesi dalla data della presente.

Art. 2. — Per le spese del trasferimento è stanziata in apposito capitolo, nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici dell'anno 1871 ed anni successivi, secondo che verrà determinato per decreto reale una somma di lire 17,000,000, colla denominazione: *Trasporto della Capitale.*

Art. 3. — Al Governo del Re è data facoltà per un biennio, dalla data della pubblicazione della presente legge di espropriare con decreto reale per causa di pubblica utilità gli edifizi appartenenti a corpi morali esistenti in Roma, che siano necessari per collocare pubblici uffici in conseguenza del trasporto della Capitale.

A detti corpi morali sarà data in correspettivo una rendita 5 per cento pari al reddito netto attribuito all'edificio espropriato.

Art. 4. — I ministri dell'interno, delle finanze e dei lavori pubblici sono incaricati della esecuzione della presente legge. (*Ital. Nuova*)

(1) Il testo di questo progetto fu già da noi pubblicato nel nostro numero 19 portante la data del 10 ottobre.

(2) Fu depositata alla Segreteria la Relazione dell'ufficio tecnico sulla spesa richiesta.

NOTIZIE ITALIANE

FIRENZE — Il *Diritto* scrive:

Continuano le conferenze fra parecchi onorevoli senatori e deputati, per stabilire un programma completo di decentramento amministrativo.

Oggi si tenne una riunione nelle sale del Senato.

— Oggi la Camera si è riunita in comitato privato, e cominciò la discussione sui progetti di legge presentati dal ministero.

— Ecco, secondo le notizie che ci vengono ora comunicate, il sunto dello schema di legge presentato dal governo per le garanzie da concedersi al papa:

Immunità ai palazzi abitati anche temporaneamente dal papa.

Diritto d'una linea telegrafica propria legata a quella del governo ed a spese del governo.

Ufficio postale proprio, oppure franchigia illimitata per pieghi, lettere e dispacci provenienti dal papa o suoi uffici od a lui e suoi uffici diretti.

Una rendita annua pari a quella inscritta nell'ultimo bilancio romano, da inscriversi a maggior guarentigia sul libro del debito pubblico dichiarandola esente da ogni imposta.

Proibita ogni perquisizione agli uffizi della dateria, penitenzieria, ecc.

Tolto l'*exequatur*, il regio placito e l'appello per abuso.

Libera nomina dei vescovi ed autorità ecclesiastiche e fatta eccezione pei vescovi suburbicari di Roma, richiesta la condizione di cittadini italiani negli altri per essere messi al possesso delle rendite prebendarie o vescovili.

Nel caso si rifugiasse o da qualcuno della Corte pontificia si commettesse reato, non potrà procedersi senza il consenso del papa col quale avrà, caso per caso, luogo una domanda come di estradizione.

Conserva il papa le sue guardie di palazzo.

Può conservare presso di sè il corpo diplomatico cui vengono conservati i diritti e privilegi accordati a quello accreditato presso il governo.

Libertà d'associazione, di riunione, pubblicazione d'atti ecclesiastici in qualunque modo sia fatta.

Promessa di non procedere contro gli ecclesiastici che avranno cooperato a fare e pubblicare gli atti della chiesa.

Libera assoluta proprietà del Vaticano, del palazzo Lateranense e della villa Gandolfo, esclusa anche l'espropriazione per ragione di pubblica utilità.

Libertà dell'insegnamento accordata alla Chiesa.

NOTIZIE ESTERE

FRANCIA — Si rileva da alcune lettere di Autun che una parte dei carabinieri genovesi hanno abbandonato il campo garibaldino per ritornare in Italia, disgustati a quanto sembra dall'accoglienza avuta in Francia.

AUSTRIA — Un telegramma di Pest al *Tagblatt* dice che il conte de Beust inviò il 9 corrente alle potenze neutrali un dispaccio, allo scopo di concertare dei passi collettivi in favore della pace. Il cancelliere austriaco avrebbe presa tale risoluzione in seguito ai desiderii espressi in proposito dall'ambasciatore francese conte Mosburg.

TURHIA — La Porta ha deciso di erigere una stazione di guerra nel Mar Rosso. La sollevazione di Yemen si estende. Il vicerè prende misure difensive.

CRONACA LOCALE

Società Savonarola, *Letture popolari.* — Anche nell'anno venturo sarà impartita l'istruzione al popolo mediante letture domenicali che verranno fatte da uomini egregi.

Sappiamo anzi che, or son pochi giorni, la Rappresentanza sociale si è radunata per trattare di questo importante argomento e per designare e distribuire i temi intorno ai quali dovranno aggirarsi le dette letture, e ha decretato che la prima di queste abbia luogo domenica 8 Gennaio.

Confidiamo di vederle frequentate da numeroso concorso.

Onorificenza. — Dietro invito del Comitato esecutivo per il Primo Congresso Artistico Italiano, ed una Esposizione di Belle Arti in Parma, il sig. Prof. Giovanni Pividor vi presentava in quella trentaotto quadri contenenti vari Saggi de' suoi Alunni delle Scuole di Architettura nella nostra patria Università, e di Ornato, Architettura e Prospettiva nel nostro Civico Ateneo, essendo, giusta quanto ci viene detto, la relativa spesa di trasporto dei Saggi stessi come di qualunque altro lavoro colà esposto dai nostri artisti stata sostenuta in comune dalle locali Camera di Commercio e Società d'incoraggiamento delle Belle Arti.

Nel Regolamento per la detta Esposizione erano stati assegnati dei premi ai più distinti fra gli artisti espositori ed agli Instituti d'insegnamento artistico; e ad un *Giury*, a ciò convocato, era affidato il giudizio delle opere colà esposte, degne di premio.

Fu di nostra somma compiacenza l'avere letto nel rapporto del *Giury* per la Classe di Architettura, pubblicato al N. 24 del Giornale Ufficiale per gli Atti del Congresso e dell'Esposizione suddetta, che fu destinato un premio di medaglia alle Scuole nostre. Ecco il testo del rapporto indicato:

« CLASSE DI ARCHITETTURA, N. XIX. SCUOLA DI FERRARA. STUDI DI ORNATO, DI ARCHITETTURA E PROSPETTIVA eseguiti da diversi Alunni. N. 293 al 330 ».

« Il Giurì non può a meno di riconoscere negli studi presentati dalla scuola di Ferrara lo scopo pregevolissimo che guida la medesima ad iniziare gli alunni nello studio delle arti; e nel tributare i ben dovuti encomi all'estimio Direttore signor Pividor Prof. Giovanni, il Giurì dichiara meritevole, siccome premia con medaglia di bronzo, la scuola di Ferrara per gli studi diversi presentati in questa Nazionale Esposizione di belle Arti, distinti in luogo ed in catalogo coi numeri 293 a 330 ».

Con altrettanto piacere facciamo conoscere ai nostri Concittadini i nomi degli Alunni che concorsero coi loro Saggi all'esposizione in discorso. Per l'Università sono i signori Cugini Angelo — Dondi Antonio — Previati Giuseppe — Passega Luigi — Umano Arnoldo. Per la Scuola dell'Ateneo i signori Ancona Angelo — Attendoli Fosco — Barlaam Amilcare — Bazzi Domenico — Benvenuti Stanislao — Cirelli Francesco — Franceschini Domenico — Ciocoli Ulderico — Legnani

Luigi — Ligi Gaetano — Passera Domenico — Pedrati Virgilio — Tomasi Carlo — Zannoni Luigi.

Non vogliamo chiudere questa lieta notizia senza tessere per parte nostra le debite laudi all' egregio sig. Prof. Pividor, per aver egli tanto bene indirizzati e istruiti i suoi Allievi surricordati, e senza fare a questi giovani valorosi i più lieti augurii per la loro carriera avvenire, riconoscendo a un tempo, con legittimo orgoglio, come all' uno e agli altri si debba se Ferrara nostra ebbe l' onore di segnalarsi, fra le provincie sorelle, in una delle più belle Esposizioni d' Italia.

Al Tosi-Borghi stasera riposo. Per domani sera è annunciata una rappresentazione a vantaggio del sig. Emilio Guillaume, direttore della compagnia equestre e ginnastica che vi agisce con tanto plauso.

UFFICIO DI STATO CIVILE
del Comune di Ferrara

11 Decembre 1870.

NASCITE. — Maschi 2. — Femmine 2. — Totale 4.

MATRIMONI — Strozzi Vincenzo, d' anni 26, celibe, falegname, con Guidi Barbara, d'anni 25, nubile, di Fossanova S. Marco.

MORTI — Botti Giovanni di Ferrara, d'anni 16, celibe, cameriere.

Minori agli anni sette — N. 3.

12 Decembre

NASCITE — Maschi 4. — Femmine 3. — Totale 7.
NATI-MORTI — N. 2.

MORTI — Braga Malagò di Ferrara, d' anni 85, vedovo — Tebaldi Anna di Ferrara, d' anni 79, vedova.

Minori agli anni sette — N. 2.

Varietà

Il vestiario dell' esercito — L' *Esercito* dell' 8 scrive che, la Commissione del vestiario ha fatto le sue proposte al ministro della guerra.

Invece del kepì sarebbe adottato un berretto quasi uguale a quello ora usato dagli ufficiali, ma un po' più alto e di forma cilindrica.

Il cappotto degli ufficiali sarebbe sostituito da una mantellina di panno *bleuté*; la tunica, da una *giubba-frac* a due petti colla goletta rovesciata. La sciabola verrebbe cinta sotto la tunica.

Alla truppa si darebbe una giubba di panno turchino assai comoda e di taglio piuttosto elegante. Anche la truppa porterebbe il cinturino sotto la giubba.

Ultime Notizie

L' *Opinione* d' oggi reca:

La Camera ha tenuta oggi una seduta assai breve. Essa ha proceduto allo scrutinio di ballottaggio pei membri della Giunta generale del bilancio non riusciti al primo scrutinio, come pure per quelli della Commissione della Biblioteca e dell' accertamento del numero degl' impiegati.

L' on. Fara Gavina, deputato di Cagliari, ha interpellato il ministero intorno al fatto, di cui si ebbe notizia per dispaccio eletrico, di due ferite recate in un alterco dal gen. Angelini ad un cagliaritano.

Dalle spiegazioni date apparirebbe che l' alterco avvenne nella pubblica via, per causa privata, senza alcun rapporto col servizio militare, e che il gen. Angelini avrebbe tolto lo stocco dalla mazza e ferito gravemente l' avversario. Questa notizia produsse grande commozione nella città, e ci volle il concorso della truppa per difendere la caserma. Fu tosto spiccato mandato d' arresto contro il generale, che dal canto suo erasi già costituito nelle mani dell' autorità giudiziaria.

Egli fu collocato a riposo, or sono otto giorni, stante la sua età, e probabilmente sarebbe partito bentosto da Cagliari.

Attendiamo dal corriere più estesi ragguagli.

Telegrammi
(Agenzia Stefani)

Firenze 12. — *Bordeaux* 11. — Il Corpo diplomatico e gli uffici governativi sono arrivati.

Gambetta scriveva il 10 dal quartier generale di Chanzy: Trovai qui tutto perfettamente in ordine. Il generale Chanzy non solamente conserva le posizioni da tre giorni, ma respinse le masse del principe Carlo facendo loro subire le più gravi perdite.

I nostri si battono dal 28 novembre, si può quindi vedere quale fede meritino le asserzioni di Moltke che disse che l' armata della Loira fu annientata, quando metà di tale armata fu finora impegnata nei combattimenti e bastò per tenere in iscacco le vecchie truppe del principe Federico Carlo.

Belgrado 12. — Fu promulgata la nuova legge su la libertà della stampa.

Costantinopoli 11. — La *Turquie* esorta il Governo di domandare che si annetta alla Romania la frontiera di Dniester nella Bessarabia, perchè questo territorio non è slavo.

Mehmed Ruehdi fu nominato plenipotenziario per la Conferenza.

È scoppiato a Bagdad il colèra sporadico.

Berlino 12. — Quattro divisioni della riserva partirono per la Francia. Il Re rimane in Francia sino a Natale. Fu ordinata la nuova leva della *landwehr* degli anni 1853 e 1854.

Strasburgo 12. — I franchi tiratori distrussero la ferrovia da Chaumont a Chatillo.

Bruxelles 12. — Dumas padre morì qui ieri.

Il Governo di Tours ordinò a Tolone di spedire a Bordeaux le navi disponibili. Regna grande agitazione all'Aja temendosi l' ingresso dei prussiani nel Lussemburgo.

BORSA DI FIRENZE

	10		11	
Rendita italiana . .	59 15	58 10	59 20	59 15
» » fine mese	— —	— —	— —	— —

	10		11	
Oro	21	04	21	06
Londra (tre mesi) . . .	26	32	26	38
Francia (a vista). . . .	—	—	—	—
Prestito Nazionale . . .	78	05	78	40
Obbligaz. Regia Tabacchi.	475	—	474	—
Azioni » »	709	—	610	—
Banca Nazionale. . . .	2380	—	2380	—
Azioni Meridionali . . .	338	—	338	50
Obbligazioni » . . .	171	—	171	—
Buoni » . . .	445	—	445	—
Obbligazioni Ecclesiastiche	78	05	78	25

AVVISI

REGNO D' ITALIA
DEPUTAZIONE PROVINCIALE
di Ferrara
—o—

AVVISO D' ASTA

Pel Sub-affitto triennale dei diritti di navigazione dei due canali Po di Volano, e di Primaro detto di Marrara.

Nel giorno di lunedì 19 corrente, nella sala di Residenza di questa Deputazione Provinciale, alle ore due pomeridiane ed alla presenza del Sottoscritto Deputato si procederà all' incanto per l'appalto del suindicato Subaffitto per un triennio dal 1.° Gennajo 1871 a tutto il 31 Decembre 1873, in base al capitolato visibile in questa Segreteria nelle ore d'officio

CONDIZIONI

1. L'appalto verrà aperto in aumento sulla corrisposta annua di Lire 9,000.

2. L' incanto seguirà a offerte segrete, sigillate, scritte in carta da bollo da Lire una, e contenenti il rialzo di un tanto per cento sul montare della corrisposta sopraindicata. Saranno osservate le formalità prescritte dal Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. Decreto 25 Gennajo 1870; non si farà luogo ad aggiudicazione se non si avranno almeno due offerenti; e se le offerte non avranno migliorato il prezzo inscritto nella scheda di quest' Amministrazione che sarà depositata sul tavolo dell' Asta.

3. Saranno ammesse all'incanto quelle persone soltanto le quali oltre l' onestà, siano di esperimentata idoneità.

4. Per essere ammessi all' incanto gli aspiranti dovranno fare il deposito di L. 600 in numerario o in biglietti di banca per le spese d' Asta e di stipulazione del contratto. Tale somma sarà restituita dopo l' aggiudicazione, ad eccezione di quella spettante al deliberatario, il quale avrà obbligo di fare inoltre, prima della stipulazione a titolo di garanzia, l' altro deposito prescritto dal sopracitato capitolato.

5. Il termine utile per presentare le offerte di aumento non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione è di giorni otto e scadrà alle 2 pomeridiane di Martedì 27 Decembre corrente.

6. Le spese tutte relative all' incanto, contrato, registro e copie sono a carico del deliberatario.

Dalla Residenza della Deputazione Provinciale Ferrara 9 Decembre 1870.

Per la Deputazione
A. FEDERICI Deputato

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE DI FERRARA DESUNTO DAI REGISTRI DELLO STATO CIVILE

ANNO 1870	NATI									MORTI									Nati	Numero dei Matrimonj contratti	IMMIGRATI nel Comune			EMIGRATI dal Comune			IN PIÙ		IN PIÙ		TOTALE	
	Legittimi		Illegittimi		Esposti		Totale per Sesso		Totale dei nati	Legittimi		Illegittimi		Esposti		Totale per Sesso		Totale dei morti	Morti													
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.				M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	Nati	Morti	Immigrati	Emigrati	Aumento	Decremento
Nel Mese di Gennaio	107	108	15	6	3	6	123	120	245	109	107	8	5	6	5	123	117	240	7	39	63	48	111	76	66	142	5	"	"	31	"	26
» Febbraio	107	109	10	6	18	13	135	128	263	93	96	6	4	8	2	107	102	209	4	45	16	16	32	42	30	72	54	"	"	40	14	"
» Marzo	120	112	15	6	9	5	144	123	267	112	123	5	2	7	7	124	132	256	19	26	32	21	53	53	30	83	11	"	"	30	"	19
» Aprile	144	99	5	9	8	10	157	118	275	108	91	2	1	5	2	115	94	209	9	34	36	36	72	43	40	83	66	"	"	11	55	"
» Maggio	95	95	2	3	12	8	109	106	215	94	83	2	"	3	5	99	88	187	8	36	60	47	107	35	28	63	28	"	44	"	72	"
» Giugno	73	62	3	6	10	4	86	72	158	63	44	1	"	4	3	68	47	115	3	41	39	27	66	30	28	58	43	"	8	"	51	"
» Luglio	77	77	7	6	7	3	91	86	177	86	76	2	2	4	3	92	81	173	10	42	20	14	34	17	15	32	4	"	2	"	6	"
» Agosto	98	92	12	14	11	9	121	115	236	84	79	2	4	2	4	88	87	175	8	23	13	15	28	26	22	48	61	"	"	20	41	"
» Settembre	115	103	13	9	8	6	136	118	254	107	83	10	3	3	3	120	89	209	5	24	21	24	45	20	24	44	45	"	1	"	46	"
» Ottobre	89	74	14	11	7	9	110	94	204	120	105	4	5	4	2	128	112	240	10	31	432	348	780	164	138	302	"	36	478	"	442	"
» Novembre	71	64	7	9	14	9	92	82	174	103	100	4	8	5	6	112	114	226	9	47	208	193	401	84	76	160	"	52	241	"	189	"
TOTALE	1096	995	103	85	107	82	1306	1162	2468	1079	987	46	34	51	42	1176	1063	2239	92	388	940	789	1729	590	497	1087	229	"	642	"	871	"

Ferrara 9 *Decembre* 1870.

N B. — LA POPOLAZIONE DEL COMUNE DI FERRARA era al 31 Decembre 1869. — MASCHI 36,912 — FEMMINE 34,838 — TOTALE 71,750

IL CAPO DIVISIONE DELLO STATO CIVILE
A. GENNARI

GIUSEPPE BRESCIANI *tip. prop. ger.*